

Rapporto

numero

6242 R

data

29 settembre 2010

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione della legislazione
sul messaggio 30 giugno 2009 concernente l'adeguamento delle
competenze del Giudice dell'applicazione della pena, istituzione del
Collegio di liberazione e soppressione della Sezione dell'esecuzione
delle pene e delle misure**

1. INTRODUZIONE

Il Consiglio di Stato propone alcune modifiche di legge tenuto conto dell'esperienza maturata nell'ambito dell'applicazione delle nuove disposizioni cantonali entrate in vigore, contemporaneamente alla parte generale del Codice penale svizzero (CP), il 1° gennaio 2007.

2. LE ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE DELL'APPLICAZIONE E DELLA PENA

Le attribuzioni del giudice dell'applicazione della pena sono elencate nell'attuale art. 339 cpv. 1 del Codice di procedura penale ticinese.

Secondo la citata disposizione, questo magistrato è competente:

- a sospendere, su istanza del condannato, l'esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera o della multa o sull'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità;
- a convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva;
- a prolungare le misure terapeutiche stazionarie;
- a sopprimere le misure terapeutiche stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato;
- a prolungare il periodo di prova o il trattamento ambulatoriale, a sopprimere, a riorganizzare o a prolungare l'assistenza riabilitativa; a modificare le norme di condotta, a revocarle o a imporne di nuove; a revocare la sospensione condizionale e coordinare il ripristino della misura o dell'internamento;
- a prolungare il trattamento ambulatoriale e a statuire sull'esecuzione della pena sospesa;
- ad adottare tutte le altre decisioni relative alla soppressione di una misura terapeutica stazionaria, di una misura terapeutica ambulatoriale o dell'internamento;
- a concedere il primo congedo, sentita l'autorità di esecuzione della pena;
- ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria o dall'internamento;
- ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva;

- ad esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione.

A sostegno dell'istituzione del giudice dell'applicazione della pena è stato addotto che il settore dell'esecuzione delle pene diventa sempre più complesso e specialistico, e che questo nuovo magistrato garantisce l'unità di prassi, l'emanazione celere delle decisioni di sua competenza e una protezione migliore dei diritti delle parti.

3. LE NUOVE PROPOSTE

Ora, con il messaggio del 30 giugno 2009, il Consiglio di Stato ha proposto l'adeguamento delle competenze del giudice dell'applicazione della pena, l'istituzione del Collegio di liberazione e la soppressione della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure.

Nuove competenze del GIAP:

- la decisione sul collocamento iniziale del condannato giusta l'art. 76 del Codice penale svizzero, ossia sul collocamento del detenuto in un penitenziario chiuso oppure in un penitenziario aperto;
- la concessione della semiprigionia e dell'esecuzione per giorni separati;
- il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni;
- le deroghe alle forme d'esecuzione;
- l'interruzione dell'esecuzione di pene e misure.

Il GIAP acquisisce pertanto la facoltà di emanare tutte le decisioni più importanti e più qualificanti che contraddistinguono le varie fasi dell'esecuzione della pena, a partire dalla scelta del genere di penitenziario (chiuso o aperto) in cui il condannato deve essere inizialmente collocato, passando per la concessione del primo congedo, per il trasferimento del condannato stesso in sezione aperta, per la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni, e per concludere infine con la liberazione condizionale. Inoltre, al magistrato in questione è conferita anche la facoltà di decidere sulla concessione della semiprigionia e dell'esecuzione per giorni separati.

4. COMPATIBILITÀ: NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO - ESTENSIONE DELLE COMPETENZE DEL GIAP

Occorre d'altra parte valutare attentamente se l'estensione delle competenze del GIAP sia compatibile con il nuovo assetto organizzativo introdotto dalla Legge sull'adeguamento della legislazione cantonale all'introduzione del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007, che è stata adottata dal Gran Consiglio il 20 aprile 2010, e che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011.

Infatti, oggi il GIAP è un magistrato a sé stante, che dispone di un proprio ufficio, mentre la nuova legge ha disposto l'integrazione del giudice dei provvedimenti coercitivi con il giudice dell'applicazione della pena. Pertanto l'art. 70 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria prevede che vi sono quattro giudici dei provvedimenti coercitivi (ossia uno in più degli attuali tre giudici dell'istruzione e dell'arresto), e l'art. 73 cpv. 1 della Legge sull'organizzazione giudiziaria prescrive che i giudici dei provvedimenti

coercitivi fungono da giudici dell'applicazione della pena, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone, nei casi stabiliti dalla legge.

Occorre premettere che la decisione di unificare sotto la medesima struttura amministrativa il giudice dei provvedimenti coercitivi ed il giudice dell'applicazione della pena, è stata adottata anche nei cantoni romandi, con particolare riferimento al Canton Vaud ed al Canton Vallese. In particolare nel Canton Vallese di è deciso di istituire un vero e proprio centro di competenze per tutte le decisioni che riguardano la privazione o la restrizione delle libertà anche quando le stesse si fondano sul diritto civile (privazione di libertà a fini di assistenza) o sul diritto amministrativo (legge sociopsichiatrica), dopo aver accertato l'inconsistenza di ogni riserva inerente a motivi di riconsiliazione.

L'obiettivo che ci si prefigge è quello di istituire un giudice, che pur nella varietà delle sue competenze, ha, al centro della propria attività, la valutazione della pericolosità del soggetto sottoposto alla sanzione penale nel suo variare attraverso il tempo: dall'arresto, all'esecuzione della condanna ed alla liberazione. Questa delicata ponderazione di interessi, con da una parte l'esigenza del reinserimento sociale del condannato e, dall'altra, la garanzia della sicurezza della società, la si riscontra puntualmente durante le singole fasi della detenzione di una persona, a partire dal momento dell'arresto e, dopo l'eventuale condanna, sino alla liberazione. Logica vuole che queste competenze decisionali siano quindi riunite sotto un unico tetto, così da esprimere una prassi unitaria e garantire una presa a carico dei detenuti uniforme e coerente.

Non può quindi trovare ulteriore spazio una frammentazione di competenze fra l'autorità giudiziaria e quella amministrativa, che genererebbe confusione, una minore efficacia, un'inutile diluizione delle competenze e - in ultima analisi - anche costosi doppioni. Si tratta quindi ora di completare il progetto già indicato nel 2006 dal Consiglio di Stato, istituendo il Giudice delle misure coercitive, quale figura cardine anche nell'ambito dell'esecuzione delle sanzioni penali. Così facendo il Giudice diventa organo di decisione, di controllo, costantemente presente ed attivo nell'ambito della detenzione penale, istituendo - in ultima analisi - una sorta di giurisdizione di prima istanza, che comprende pure, marginalmente, degli interventi a contenuto amministrativo. I benefici di questa semplificazione organizzativa sono da una parte una maggiore conoscenza diretta da parte del Giudice delle singole situazioni, che facilita di conseguenza l'assunzione e la rapidità delle decisioni, e d'altra parte l'adozione di procedure meglio definite, a salvaguardia, certo, delle persone detenute ma anche degli interessi e dell'esigenza di sicurezza della società, se è il caso mediante un maggior coinvolgimento del Ministero ed anche della vittima, nell'ambito delle decisioni relative all'esecuzione della sanzione penale.

L'unificazione delle competenze in materia di esecuzione delle sanzioni penali permette pure di disporre di un unico punto di riferimento in Ticino, riconosciuto anche dagli altri Cantoni e dalla Confederazione, così da favorire la collaborazione a tutti i livelli, rilevando e fornendo tutti i dati e le informazioni richieste.

Le rimanenti decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure spettano invece all'autorità amministrativa, e meglio alla Divisione della giustizia o al direttore delle strutture carcerarie.

Tale spiegazione risulta convincente, come si desume dalla lettura dell'art. 10 della Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, il quale enumera tutte le competenze del GIAP. La norma attribuisce al GIAP esclusivamente determinate competenze di importanza fondamentale nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle

misure, che rivestono un carattere spiccatamente giuridico, poiché, nell'emanazione delle decisioni in rassegna, si tratta di interpretare e di applicare le relative disposizioni del Codice penale svizzero.

Per contro, fra le decisioni che rimangono di competenza dell'autorità amministrativa, si possono menzionare, ad esempio, quelle concernenti la definizione, nel caso concreto, della natura e della forma dell'attività che il condannato deve compiere nell'ambito della pena del lavoro di utilità pubblica, l'autorizzazione a scontare la pena nella forma degli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica (non è infatti opportuno, trattandosi di una forma di esecuzione sperimentale, assegnare una simile facoltà al GIAP) e le sanzioni disciplinari inflitte ai carcerati. Anche l'incasso delle pene pecuniarie e delle multe sarà ancora svolto dall'autorità amministrativa. Inoltre, la Divisione della giustizia e il Dipartimento delle istituzioni mantengono la vigilanza generale sul settore dell'esecuzione delle pene, e all'autorità amministrativa e politica rimangono anche le competenze di carattere pianificatorio e di carattere finanziario (concernenti ad esempio i crediti per interventi di natura edilizia) in relazione alle strutture carcerarie.

Di conseguenza, vi è la garanzia che il GIAP, anche in futuro, eserciterà soltanto competenze in ambito strettamente giudiziario, in quanto tale magistrato non disporrà di attribuzioni in campo amministrativo, pianificatorio, finanziario e politico o in materia di vigilanza.

5. LE NUOVE ASSEGNAZIONI DI COMPETENZE

In sintesi, quindi, le nuove e più estese competenze che sono assegnate al GIAP vengono tolte alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, la quale può così essere soppressa, conformemente all'auspicio formulato dal Gran Consiglio nell'ambito dell'esame del messaggio del 5 luglio 2006 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del Codice penale svizzero del 13 dicembre 2002.

Alla Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure subentrerà, per l'esercizio delle residue competenze di natura amministrativa (in particolare lavoro di pubblica utilità e braccialetto elettronico, come indicato nel punto precedente), il servizio penitenziario, che sarà aggregato alla Divisione della giustizia; quest'ultima fungerà da autorità di reclamo contro le decisioni del direttore delle strutture carcerarie.

Da parte sua, il direttore delle strutture carcerarie cantonali conserverà invece fondamentalmente immutate le sue competenze attuali, che riguardano in genere ambiti, di carattere amministrativo, che richiedono un intervento celere e diretto, quali ad esempio l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei detenuti e l'autorizzazione di visite ai carcerati.

Questa riforma è inoltre in sintonia con il Codice di diritto processuale penale svizzero, il cui art. 439 cpv. 1 prevede che i Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura.

6. IL COLLEGIO DI LIBERAZIONE

Il messaggio suggerisce anche di istituire il Collegio di liberazione, composto del giudice dell'applicazione della pena, che ne è il presidente, e di due membri e due supplenti, designati dal Gran Consiglio per un periodo di dieci anni, e scelti fra gli avvocati iscritti nel registro cantonale: quest'organismo è competente ad adottare le decisioni relative alla

liberazione condizionale da una pena detentiva della durata pari o superiore a cinque anni, come pure ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale dalla misura terapeutica stazionaria prevista dall'art. 59 del Codice penale svizzero e dall'internamento.

Questa innovazione era stata pensata prima della decisione del Gran Consiglio di unificare sotto un unico cappello amministrativo il Giudice delle misure coercitive e il Giudice dell'applicazione della pena. A seguito di questa nuova organizzazione che ha di fatto istituito un Tribunale composto da quattro giudici, rendendo così superflua l'istituzione di un ulteriore organismo che comporterebbe nuovi costi ed allungamento delle procedure. L'accorpamento dei due uffici permette inoltre di rinunciare definitivamente alla figura del Giudice supplente dell'applicazione della pena, risparmiando così altri costi.

Con l'istituzione del Consiglio di vigilanza inoltre vi sarà un foro, del quale faranno parte il direttore del Dipartimento delle istituzioni, i magistrati penali interessati e un membro della Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione, che potrà esaminare e discutere i temi di natura generale che concernono le strutture carcerarie cantonali.

7. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE

Il messaggio risponde pure alla richiesta, formulata dalla Commissione della legislazione, di studiare una modifica dell'impostazione e delle competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure, che implichi anche la soppressione della relativa Sezione.

Come è già stato precedentemente indicato, la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure sarà soppressa quando entrerà in vigore la legge proposta con il presente messaggio.

La modifica delle competenze del GIAP comporta il trasloco di alcuni collaboratori a Palazzo di giustizia di Lugano e l'adeguamento dei sistemi informatici. I costi figurano nella tabella che segue:

Sezione della logistica

opere di sistemazione e adattamento degli spazi, gestione accessi, segnaletica, arredamento, traslochi	fr. 100'000.-
---	---------------

Centro dei sistemi informativi

adattamenti programmi e procedure informatiche	fr. 100'000.-
--	---------------

Totale	fr. 200'000.-
--------	---------------

I crediti necessari per gli interventi logistici saranno concessi dal Consiglio di Stato quali crediti suppletori sul Preventivo 2010, mentre i costi per gli adattamenti informatici sono previsti nel preventivo.

8. L'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEI FUTURI GIUDICI DEI PROVVEDIMENTI COERCITIVI

La Commissione della legislazione, per il tramite del suo relatore, ha ritenuto di dover interpellare sul tema il Presidente dei futuri Giudici dei provvedimenti coercitivi. L'audizione ha rilevato che di principio, sulle competenze assegnate al GIAP (art. 10 Lesp), di

conseguenza al Giudice dei provvedimenti coercitivi, non vi sono osservazioni particolari (ritenuto che la questione della compatibilità tra giudice dell'arresto e giudice dell'esecuzione pena è già stata affrontata in sede LOG e, dal profilo legislativo, risolta con l'art. 73 cpv. 2).

I Giudici hanno sottolineato il fatto di dover agire su istanza del condannato o dell'autorità d'esecuzione (art. 11 cpv. 3), salvo il caso previsto dall'art. 62d CP e la decisione sul collocamento iniziale ex art. 76 CP (ritenuto che la data d'inizio dovrebbe essere concordata o decisa dai responsabili delle strutture carcerarie). In materia di pene comminate per decreto d'accusa non risulta loro chiarissimo se le competenze del Ministero pubblico (ex art. 363 CPP) siano tutte (e solo) quelle menzionate alle lett. a) e b) dell'art. 10. Con l'assegnazione delle competenze del Giudice dell'applicazione della pena all'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi si sono chiesti se ha ancora un senso la partecipazione (di uno dei Giudici dei provvedimenti coercitivi) al Consiglio di vigilanza (art. 2a cpv. 1).

Essi ritengono che potrebbe essere utile indicare la competenza per l'emanazione dell'ordine di arresto nei confronti del condannato (latitante o che non si presenta); la Commissione ha pertanto adeguato il contenuto dell'art. 10, aggiungendo la nuova lettera k).

A mente dei Giudici interpellati non è chiarissimo se si intenda mantenere il collegio di liberazione, con diversa composizione, o non lo si preveda più in nessun caso. Come si è visto al punto 5. il Collegio di liberazione viene soppresso.

Essi considerano utile inserire la facoltà, per il giudice, di delegare l'audizione del condannato a funzionari (non essendovi ancora pianta organica è difficile dare indicazioni più precise), perlomeno in relazione ad alcune procedure se non a giudizio del giudice (per es. 10 lett. a), b), h); la Commissione ha quindi inserito un nuovo cpv. 2 all'art. 10 che prevede la possibilità di delega.

L'accorpamento del Giudice dell'applicazione della pena e del Giudice dell'istruzione e dell'arresto nell'ufficio del futuro Giudice dei provvedimenti coercitivi impone la modifica o la precisazione di alcune altre norme foss'anche solo formale.

Premesso quanto precede, la commissione della legislazione ne prende atto, e invita il competente Dipartimento ad approfondire le tematiche sollevate dal Presidente dei futuri Giudici dei provvedimenti coercitivi.

9. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE

La soppressione della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, con la conseguente modifica delle competenze del GIAP, era stata sollevata e auspicata al punto 4.3.1 del Rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio n. 5809 del 5 luglio 2006 concernente l'adeguamento della legislazione cantonale alla revisione del Codice penale svizzero del 13 dicembre 2002. La misura figura nel rapporto del dicembre 2007 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio sulle Linee direttive e sul Piano finanziario 2008-2011 (capitolo 3, scheda 5, p. 155).

10. CONCLUSIONE

In conclusione la Commissione della legislazione invita quindi il Parlamento ad approvare l'annessa modifica di legge.

Della Sottocommissione della legislazione che ha approfondito il tema hanno fatto parte Felice Dafond, Filippo Gianoni, Werner Carobbio, Rodolfo Pantani ed Eros Nicola Mellini.

Per la Commissione della legislazione:

Felice Dafond, relatore

Beretta Piccoli - Bergonzoli - Caimi (con riserva) -

Carobbio - Ghisletta D. - Kandemir Bordoli -

Mellini - Pantani - Paparelli - Pedrazzini - Pestoni -

Righinetti - Solcà

Disegno di

LEGGE

sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 30 giugno 2009 n. 6242 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 29 settembre 2010 n. 6242R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge del 20 aprile 2010 sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti è modificata come segue:

Art. 2a

B^{bis}. Consiglio di vigilanza

¹Il Consiglio di vigilanza è composto del direttore del Dipartimento delle istituzioni, che ne è il presidente, del presidente del Tribunale penale cantonale, del presidente della Corte di appello e di revisione penale, del procuratore generale, del presidente dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e di un membro, da essa designato, della Commissione parlamentare di sorveglianza delle condizioni di detenzione.

²In caso di assenza, i magistrati e il membro della Commissione di cui al capoverso 1 hanno facoltà di designare un sostituto in rappresentanza del loro organismo.

³Il Consiglio di vigilanza siede di regola quattro volte all'anno ed esercita la sorveglianza generale sulle strutture carcerarie e sull'organizzazione interna degli stabilimenti.

⁴Alle sedute del Consiglio di vigilanza partecipano con voto consultivo il direttore della Divisione della giustizia, il direttore delle Strutture carcerarie e il responsabile dell'Ufficio dell'assistenza riabilitativa.

Art. 10

B. Giudice dell'applicazione della pena 1. Competenze

¹Il giudice dell'applicazione della pena è competente:

- a) a sospendere, su istanza del condannato, l'esecuzione della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera o della multa o sull'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità nei casi non contemplati dall'articolo 363 capoverso 2 del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) (art. 36 cpv. 3 CP);
- b) a convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva nei casi non contemplati dall'articolo 363 capoverso 2 CPP (art. 39 cpv. 1 CP);

- c) a prolungare le misure terapeutiche stazionarie (art. 59 cpv. 4 e 60 cpv. 4 CP);
- d) a sopprimere le misure terapeutiche stazionarie e a statuire sulla sorte del condannato (art. 62c cpv. 1-4 e 6 CP);
- e) a prolungare il periodo di prova o il trattamento ambulatoriale; a sopprimere, a riorganizzare o a prolungare l'assistenza riabilitativa; a modificare le norme di condotta, a revocarle o a imporne di nuove (art. 46 cpv. 4 e 62 cpv. 4-6 CP);
a revocare la sospensione condizionale e ordinare il ripristino della misura o dell'internamento (art. 46 cpv. 4, 64a cpv. 3 e 95 cpv. 5 CP);
- f) a prolungare il trattamento ambulatoriale e a statuire sull'esecuzione della pena sospesa (art. 63b CP);
- g) ad adottare tutte le altre decisioni relative alla soppressione di una misura terapeutica stazionaria, di una misura terapeutica ambulatoriale o dell'internamento, segnatamente quelle previste negli art. 56 cpv. 6, 57 cpv. 3, 62c cpv. 6 e 63a CP);
- h) a decidere:
 - il collocamento iniziale del condannato (art. 76 CP);
 - la concessione della semiprigionia e dell'esecuzione per giorni separati (art. 77b, 79 cpv. 1 e 2 CP);
 - la concessione del primo congedo;
 - il trasferimento del condannato in sezione aperta e la concessione del lavoro e dell'alloggio esterni (art. 77a CP);
 - le deroghe alle forme d'esecuzione (art. 80 CP);
 - l'interruzione dell'esecuzione di pene e misure (art. 92 CP);
- i) ad adottare tutte le decisioni relative alla liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria (art. 62 e 62d cpv. 1 CP) o dall'internamento (art. 62d cpv. 2, 64a e 64b CP);
- j) ad adottare le decisioni relative alla liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86, 87 cpv. 1, 89 cpv. 3 e 95 cpv. 3-5 CP);
- k) ad emanare nei confronti del condannato l'ordine di esecuzione e l'ordine di arresto;
- l) ad esercitare tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione.

²Il giudice dell'applicazione della pena può delegare l'audizione del condannato a funzionari nei casi previsti dal capoverso 1 lettere a), b) e k), come pure in materia di concessione della semiprigionia e dell'esecuzione per giorni separati.

Art. 11 cpv. 3

³Il giudice dell'applicazione della pena decide su istanza del condannato o dell'autorità di esecuzione della pena e, nei casi previsti dalla legge, d'ufficio.

Art. 12 cpv. 1 lett. a) e b)

- a) alla Corte di appello e di revisione penale nei casi dell'articolo 10 lettere a), b) e l);
- b) alla Corte dei reclami penali nei casi dell'articolo 10 lettere c)-k).

Art. 13 cpv. 2

²Essa si compone di un giudice del Tribunale penale cantonale, di un procuratore pubblico, di un rappresentante del Dipartimento delle istituzioni, di un rappresentante del settore della psichiatria e di un avvocato iscritto nel registro cantonale; per ogni membro è designato un supplente.

Art. 14a

G. Trasmissione delle sentenze

Ogni sentenza della Corte criminale, della Corte correzionale, della Corte di appello e di revisione penale e dei giudici della Pretura penale e ogni decreto di accusa vengono trasmessi, a cura della cancelleria, all'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi entro tre giorni dalla crescita in giudicato.

Art. 18 cpv. 2

²La proposta di revoca è presentata dal procuratore pubblico nel caso di cui alla lettera a del primo capoverso, dal procuratore pubblico o dall'autorità amministrativa di esecuzione della pena nei casi di cui alla lettera b del primo capoverso; il condannato deve essere diffidato a presentare le sue giustificazioni.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.